SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1962

(59ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » **(1737)** (*D'iniziativa del senatore Banfi*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 705, 708, 709, 710, 711
BITOSSI 710
DE BOSIO 707, 708, 709, 711
DI GRAZIA 711
DI PRISCO 706, 710
NEGRI 709
PEZZINI 707, 708, 709, 710
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 707, 708, 709
SIBILLE 706
SIMONUCCI 707
VARALDO 709
ZANE, *relatore* 705, 709

« Estensione della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, agli operai che percepiscono l'indennità di anzianità nella medesima misura degli impiegati » **(1782)** (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 698, 705
ANGELINI 702
DE BOSIO . . . . . *Pag* 701
DI GRAZIA, *relatore* 698, 700, 703
DI PRISCO 703
FIORE 699, 700, 701, 703
PEZZINI 702
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 704
SIMONUCCI 700
VARALDO 700
ZANE 703

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Sibille, Simonucci, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Estensione della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, agli operai che percepiscono l'indennità di anzianità nella medesima misura degli impiegati » (1782)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore, Milillo, Palumbo Giuseppina, Di Prisco, Ruggeri, Masciale, Gelmini, Negri e Boccassi: « Estensione della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, agli operai che percepiscono l'indennità di anzianità nella medesima misura degli impiegati ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

I benefici stabiliti dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sono estesi agli operai ai quali all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa l'indennità di anzianità era attribuita nella medesima misura stabilita per gli impiegati in relazione alle rispettive retribuzioni.

D I G R A Z I A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riguarda l'istituto dell'indennità di anzianità, che dal 1924 ad oggi ha subìto notevoli modifiche in senso migliorativo, specialmente con la legge Rubinacci del 18 dicembre 1960, n. 1561.

L'indennità di anzianità, secondo il Codice civile, deve considerarsi in rapporto alla durata del lavoro, sia che si tratti di salariati, sia che si tratti d'impiegati; esiste però una differenza di trattamento nella misura dell'indennità, che è minore per i salariati, maggiore per gli impiegati.

Il disegno di legge in discussione si occupa di un limitato numero di lavoratori, i quali, per le caratteristiche del lavoro espletato, si trovano in una situazione particolare. In alcune aziende e per taluni settori — come, ad esempio, quello dei pubblici servizi — il progresso tecnico, specializzando sempre più la mano d'opera, ha reso difficile la differenziazione tra impiegati veri e propri ed operai. In queste aziende, per facilitazioni amministrative, per non creare discriminazioni e malumore tra i dipendenti, ed anche per la tendenza a retribuire il personale salariato non più col computo orario, ma mensilmente come per gli impiegati, si era arrivati in passato ad un accordo, secondo il quale l'indennità di anzianità da corrispondersi agli impiegati ed agli operai per licenziamento o per dimissioni veniva stabilita nella stessa misura di 15 giorni di stipendio per ogni anno di servizio.

La legge Rubinacci del 18 dicembre 1960, n. 1561, ha fondamentalmente modificato la misura dell'indennizzo, portandolo da 15 giorni ad una mensilità di retribuzione, per i soli impiegati privati. Di conseguenza, nelle aziende in cui, come ho detto, si era addivenuti all'accordo di corrispondere l'indennità di anzianità nella stessa misura per gli impiegati e per gli operai, tale adeguamento non è più consentito. Il disegno di legge intende pertanto eguagliare l'indennità di anzianità solo per questa particolare categoria di lavoratori.

Onorevoli colleghi, il provvedimento, così come è presentato dalla relazione che lo accompagna, ci dà a prima vista la sensazione di dovere riparare ad una lacuna della citata legge Rubinacci, riportando le categorie di lavoratori suddette alla parità di trattamento con gli impiegati. Senonchè io, come relatore, ho il dovere di farvi presenti gli oneri che esso, se approvato, comporterebbe, nonchè il principio nuovo che verrebbe ad istituirsi; e ho il dovere, anche, di dirvi che la relazione suddetta non è del tutto esatta quando, asserendo che i datori di lavoro sono concordi col disegno di legge, precisa che essi lo considerano come un incentivo verso i prestatori d'opera al miglioramento del lavoro e della sua sempre maggiore qualificazione. Infatti alcune aziende, quali, ad esempio, quelle di elettricità, cui verrebbe applicato il presente provvedimento, con memoriali contenenti obiettive ragioni di contrasto, dimostrano di non essere affatto d'accordo su di esso.

È chiaro e giustificabile, dal loro punto di vista, che i datori di lavoro non vedano con molta simpatia leggi come quella che noi abbiamo oggi in discussione, le quali apportano maggiori oneri, siano essi di natura tributaria, siano di natura sindacale; e perciò il vostro relatore non tiene in conto tutte le loro obiezioni. Mi pare tuttavia che sia saggio da parte nostra non solo assumere, nel legiferare, la responsabilità dei provvedimenti che crediamo giusto approvare, ma esaminare con obiettività i riflessi che tali provvedimenti possono apportare, sia nel campo economico, sia nel campo sociale.

Partendo da tale principio, mi sembra giusto esporre a voi, onorevoli colleghi, il mio pensiero nei riguardi dei riflessi che il disegno di legge in discussione porterebbe, se approvato; e quale sia, in conseguenza, la mia opinione su di esso.

In primo luogo desidero accenare agli oneri economici che il provvedimento comporterebbe nelle aziende in cui esso venisse applicato, per adeguare il Fondo pensioni. Lo importo dell'accantonamento annuo che dovrebbe essere effettuato per il titolo « indennità » (tenendo conto che circa 32.000 sono gli operai che da esse aziende dipendono) si aggirerebbe intorno ad 1 miliardo e 400 milioni annui; il che significherebbe un aumento di circa 250 milioni rispetto ai versamenti effettuati dalle aziende coll'entrata in vigore della legge Rubinacci. La nuova misura, poi, dei fondi accantonati per l'indennità di anzianità spettante agli operai comporterebbe, sulla base di un'anzianità media di oltre 15 anni, una sopravvenienza passiva di circa 21 miliardi; di 3 miliardi superiore, cioè, a quella che le aziende elettriche hanno dovuto sopportare con l'emanazione della legge Rubinacci.

Questi maggiori oneri, è chiaro, si risolverebbero in un maggiore costo dell'energia elettrica, che si ripercuoterebbe sugli utenti.

Ma vi è un altro fattore che bisogna tenere in seria considerazione, ed è quello riguardante il nuovo principio di equiparazione fra impiegati ed operai, che verrebbe a stabilirsi nell'istituto dell'indennità di anzianità. E volendo anche ammettere che tale equiparazione dell'indennità di anzianità possa rappresentare un'eccezione riguardante solo le categorie suddette, non si vede la ragione morale per cui queste ultime dovrebbero godere di un trattamento particolare e di una differenziazione rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori dell'industria.

Pertanto, in considerazione delle ragioni esposte, mi dichiario contrario all'approvazione del disegno di legge, il cui contenuto ritengo possa tuttavia costituire materia di trattative sindacali.

F I O R E . Basterebbe la prima parte della relazione svolta dal collega Di Grazia per convincersi della necessità di approvare il disegno di legge. Egli ha infatti affermato che nelle aziende interessate, dato il loro sviluppo e considerate le loro particolari caratteristiche, la distinzione tra impiegati ed operai è andata affievolendosi; in alcune di esse, il numero degli impiegati ha addirittura superato quello degli operai, in quanto buona parte degli operai di ieri è passata alla categoria impiegatizia. In conseguenza di ciò, prima dell'entrata in vigore della legge Rubinacci si era addivenuti ad un accordo per cui l'indennità di anzianità era corrisposta alle due categorie nella stessa misura di 15 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio; ma successivamente — grazie alla legge Rubinacci, approvata in sede deliberante dalla nostra Commissione — l'indennità medesima veniva portata a trenta giorni per gli impiegati, mentre per gli operai nulla veniva cambiato.

Tutto ciò non lascia dubbi sull'opportunità di riportare tra impiegati ed operai quella parità, in ordine all'indennità di licenziamento, che è esistita per anni; e, se non erro, l'onorevole relatore è anch'egli concorde su questo punto.

Egli ci ha fatto però presente, poi, che il provvedimento comporterebbe oneri per le aziende, e che queste, ovviamente, non intendono accollarseli. È chiaro che la questione è tutta qui. Nè si può sostenere che il contenuto del provvedimento potrebbe costituire materia di trattative sindacali, in quanto non si capirebbe allora per quale ra-

gione gli impiegati non abbiano anche essi seguito la via sindacale; certo non per una questione di consistenza numerica, essendo noto che le forze sindacali degli impiegati e degli operai si equivalgono .Se noi ab biamo aumentato l'indennità di licenziamento degli uni in sede legislativa, non si vede per quale ragione gli altri non debbano godere di un analogo trattamento.

Del resto, prima della legge Rubinacci, l'onere che le aziende sopportavano era equivalente per entrambe le categorie.

D I G R A Z I A , *relatore*. Ciò avveniva per effetto di un accordo, in base al quale gli impiegati — che precedentemente avevano un'indennità commisurata a 25 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio — rinunciarono all'eccedenza e ritornarono ai 15 giorni.

F I O R E . In realtà intervenne un ac cordo sindacale, grazie al quale la situazione degli operai e degli impiegati venne perequata; dopo di che, come ho detto dianzi, una nuova sperequazione fu introdotta dalla legge Rubinacci, in seguito alla quale l'indennità degli impiegati venne portata ad un mese per ogni anno, mentre quella degli operai restò ferma ai 15 giorni. Cosa della quale, ripeto, non si vede il motivo.

Che importa se vi è un problema di oneri? È naturale che, tutte le volte che si chiedono aumenti di salario, si prevede anche un aumento degli oneri per il datore di lavoro; ed è naturale che quest'ultimo vi si opponga. In cinquant'anni di vita sindacale non ho mai visto un datore di lavoro il quale non si sia opposto a richieste di questo genere, e, del resto, è umano che ognuno difenda i propri interessi; vi sono stati, però, alcuni i quali, forse perchè più intelligenti, hanno accettato il criterio della perequazione, per evitare malcontento nell'interno delle proprie aziende.

D'altra parte queste grandi aziende elettriche, i cui profitti sono noti, non fanno evidentemente la questione dei cento milioni in più o in meno da mettere in riserva per l'indennità di licenziamento, ma preferiscono invece mantenere nel loro personale una certa tranquillità; tanto più, ripeto, che il problema è grave.

Io potrei citarvi le lotte di carattere sindacale finora svoltesi... Ma a me preme soprattutto che il Parlamento, il quale è intervenuto in un determinato momento a favore degli impiegati, intervenga anche per gli operai. Avrei anche potuto capire che, a suo tempo, fosse stata respinta la legge Rubinacci, in quanto si ritenesse che la materia doveva essere oggetto di trattative sindacali (per quanto voi tutti sappiate quanto me che molte altre volte il Parlamento è intervenuto in questioni di pertinenza dei sindacati); ma una volta che il Parlamento stesso ha approvato quella legge, a favore di una parte dei lavoratori di certe aziende, danneggiando praticamente l'altra parte, non capisco perchè noi oggi non dobbiamo egualmente votare un disegno di legge riparatore, ripristinando un vecchio diritto ed una situazione preesistente.

V A R A L D O . Debbo manifestare qualche perplessità in ordine al provvedimento.

Come è noto, con una legge è stato stabilito che agli impiegati spetta un'indennità di licenziamento commisurata ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio. Ora è vero che gli operai di cui si parla avevano ottenuto in passato un'equiparazione, sul piano sindacale, con gli impiegati; ma non so fino a che punto possiamo ritornare a tale equiparazione, mediante una legge che riguarda solo alcuni settori. In fondo noi renderemmo legge quell'accordo sindacale che era stato raggiunto a suo tempo, e ciò potrebbe suscitare delle proteste da parte di coloro che ne restano esclusi.

Ritengo pertanto che, se fosse possibile realizzare sul piano sindacale gli scopi che ci si propongono col provvedimento stesso, questa rappresenterebbe la via migliore, in quanto non vi sarebbe una palese distinzione, da parte nostra, fra i privilegiati e quelli che non lo sono ancora.

S I M O N U C C I . Non sono d'accordo con quanto hanno affermato il relatore e il collega Varaldo sulla natura sindacale del problema, in quanto mi sembra che col

provvedimento si voglia ribadire il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; principio che — bisogna dirlo chiaramente — è stato violato dalla legge Rubinacci del 1960.

Vorrei ricordare a questo proposito che discutendosi, dieci anni fa, il disegno di legge governativo divenuto poi legge 4 aprile 1952, n. 218 — la legge fondamentale della previdenza — e proponendo tale disegno di legge una differenziazione nel trattamento pensionistico tra impiegati ed operai, fu proprio il Parlamento ad intervenire e ad eliminare quella stortura, che offendeva il citato principio costituzionale.

Ora, anche in questa materia, il principio della Costituzione deve essere applicato E credo di poter ribadire con certezza che la legge Rubinacci — stabilendo una differenza nella corresponsione dell'indennità di licenziamento — costituiva una palese violazione di tale principio; un'offesa cui noi dobbiamo cercare di porre riparo nei limiti del possibile.

Si è parlato di un'ostilità dei datori di lavoro nei riguardi del provvedimento, per i maggiori oneri che esso comporta; è stato anche sostenuto che l'equiparazione dovrebbe essere estesa a tutti gli operai. Certo, sarebbe meglio affrontare il problema nel suo complesso, riconoscendo che oggi, dopo 14 anni dalla formulazione della Costituzione, non è più concepibile che esistano sperequazioni nel campo previdenziale tra operai ed impiegati. Visto, però, che una soluzione generale della questione non e possibile perchè alcuni settori produttivi dovrebbero affrontare oneri superiori alle loro forze, si provveda oggi al settore contemplato dal provvedimento, che è quello che ha realizzato i maggiori profitti e può quindi sopportare un aggravio economico senza eccessive preoccupazioni.

Mi sembra che le altre obiezioni avanzate non abbiano, come giustamente rilevava il collega Fiore, ragione di essere, e vadano respinte. La posizione degli industriali non ci interessa, perchè la situazione a cui si riferisce il provvedimento non è di natura sindacale. Noi oggi non discutiamo un aumento dei salari — questione che riguarderebbe in maniera specifica i sindacati — bensì, come ho detto, un principio costituzionale; è quindi compito nostro, come legislatori, provvedere.

Pertanto, anche a nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole al disegno di legge, inteso quale affermazione di un principio della nostra Costituzione che è stato violato dalla citata legge Rubinacci.

D E B O S I O . Il collega Simonucci, con molta lealtà, ha palesato il suo pensiero su quella che dovrebbe essere l'impostazione del disegno di legge. Questo dovrebbe, a suo avviso, sanare un'ingiustizia esistente nel sistema previdenziale, per quanto riguarda l'indennità di licenziamento. Partendo da tale punto di vista egli afferma la necessità di un identico trattamento con l'equiparazione delle retribuzioni, e ciò, secondo lui, in ossequio ai princìpi della nostra Costituzione.

Ora questa tesi può essere esaminata, studiata; ma contrasta in certo qual modo con quella prospettata dall'onorevole proponente il disegno di legge, il quale ha invece sostenuto che il provvedimento contempla solo una particolare categoria di operai, che aveva ottenuto un trattamento pari a quello degli impiegati e che ora, a seguito delle numerose disposizioni per questi ultimi, dovrebbe essere riportata alla parificazione. È necessario tenere presenti entrambe le impostazioni, che chiariscono gli scopi ai quali in effetti mira il presentatore del progetto di legge.

Anzitutto si deve considerare che il trattamento tra le due categorie di lavoratori non era stato equiparato originariamente con la legge, ma con un accordo sindacale. E, a questo proposito, è stato giustamente rilevato che se esistesse una vera disciplina sindacale non sarebbe necessario che il legislatore si sostituisse continuamente alla attività dei sindacati. La legge Rubinacci dettava norme di carattere generale.

F I O R E . Non era di carattere generale.

D E B O S I O . Riguardava i settori in cui la disposizione dell'indennità di un me-

se per anno non era ancora seguita, perchè per gli altri settori vi era già l'uso o l'accordo; posso affermarlo poichè da quaranta anni mi occupo di questi problemi. Con la legge Rubinacci, dunque, venne completata la normativa del trattamento di anzianità per tutti gli impiegati privati. Mi sembra quindi che ora non si possa — attraverso una leggina che si riferisce a un limitato numero di operai — modificare il principio generale che vige in questo campo.

Io non sono certo contrario ad un indirizzo tendente a migliorare le condizioni dei lavoratori; questa può anzi essere l'aspirazione di tutti noi. Dico però che non si può trasformare in un certo senso sottobanco, con una decisione di Commissione in sede deliberante, un sistema generale che dura da decenni.

Mi sembra pertanto opportuno, in questo momento, soprassedere; anche perchè non è opportuno prendere una decisione contraria ad un progetto di legge che può avere un fondamento in sede sindacale. A mio avviso i sindacati potrebbero senz'altro intraprendere un'azione tendente ad annullare le diversità di trattamento venutesi a creare tra questi lavoratori, convincendo i datori di lavoro a riconoscere il principio di parità fino a ieri ammesso per questa particolare categoria.

Invito quindi gli onorevoli colleghi a voler soprassedere, affinchè la questione possa essere trasferita sul piano sindacale. In via subordinata desidero far notare come esista anche la possibilità che il problema delle aziende elettriche possa modificarsi sostanzialmente, il che aprirebbe la strada ad altre soluzioni.

P E Z Z I N I . Confesso di non avere avuto la possibilità di esaminare adeguatamente il disegno di legge, di cui ho preso visione solo stamane.

Vorrei avanzare una proposta di rinvio. Il disegno di legge è di notevole rilevanza, in quanto tende ad affermare un principio molto importante; non possiamo quindi prescindere dai pareri delle Commissioni competenti (industria e giustizia). Quest'ultima, anzi, dovrebbe sentirsi particolarmente impegnata, essendo in discussione una norma del Codice civile.

Prego quindi l'onorevole Presidente di voler sollecitare le suddette Commissioni, e vorrei anche chiedere al rappresentante del Governo di farci conoscere l'opinione del Ministero sull'argomento, in modo che la Commissione abbia tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio conclusivo.

A N G E L I N I . Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole proponente.

Anzitutto mi risulterebbe che si giunse alla presentazione del disegno di legge Rubinacci in quanto, durante le trattative sindacali, non si era riusciti a trovare un accordo sulla determinazione dell'indennità di anzianità per gli impiegati, i quali chiedevano che l'indennità medesima, anzichè a 30 giorni, fosse commisurata a 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio.

Sono ancora in possesso di memoriali in proposito, consegnatimi perchè intervenissi nella questione nel senso auspicato dagl'interessati.

Vorrei comunque sapere dal senatore Fiore se è proprio esatto che il provvedimento da lui proposto sia molto atteso, dal momento che nelle aziende elettriche, per determinate ragioni cui è già stato accennato, gli operai di una volta sono oggi tutti impiegati, e quindi hanno tutti l'indennità commisurata a 30 giorni. La categoria degli operai è attualmente costituita, almeno in prevalenza, da coloro i quali, già assunti con contratto a termine, sono stati poi inquadrati in pianta stabile; per conseguenza, anche questi ultimi, avendo avuto un beneficio che reclamavano da tempo — quello cioè di passare dal contratto a termine rinnovabile ogni tre mesi ad una decorosa sistemazione fissa — almeno per il momento non avrebbero motivo di lamentarsi. Per queste ragioni, a me risulterebbe che non vi siano state agitazioni, nè siano state avanzate richieste in sede sindacale da parte degli operai.

Dico questo non per esprimermi a favore o contro il provvedimento, ma perchè sia possibile compiere tutte le valutazioni op-

portune che ci consentano di prendere un atteggiamento meditato sul provvedimento stesso.

Z A N E . Mi associo alla proposta del collega Pezzini perchè la discussione venga rinviata e le Commissioni competenti vengano sollecitate ad esprimere il proprio parere.

D I P R I S C O . Il problema è di carattere generale; e mi sembra opportuno ricordare ai colleghi — i quali, d'altra parte, ne saranno già a conoscenza — come nei rinnovi contrattuali vi sia la tendenza a chiedere per gli operai la commisurazione dell'indennità di anzianità ad un maggior periodo di retribuzione.

Ora, qual'è oggi la validità del disegno di legge rispetto alla data della sua presentazione? Il numero degli operai che ne beneficieranno è molto diminuito, essendo stato nel frattempo concordato il nuovo contratto della categoria degli elettrici, che ha portato benefici anche per gli operai. Alcuni però, sono rimasti esclusi, per la resistenza della controparte; così i gasisti, appunto, perchè la parte padronale si è irrigidita.

Il concetto che dovrebbe ispirarci ad approvare il disegno di legge dovrebbe quindi essere quello di sostenere una categoria la quale, dopo aver già goduto di un trattamento equiparato a quello degli impiegati, ne è stata privata dalla legge del 1960. Si tratta in sostanza di una questione di giustizia.

F I O R E . La discussione è stata circoscritta agli elettrici, e lo stesso relatore ha citato dati relativi a questa categoria, senza preoccuparsi di indagare se vi fossero altri settori privi di possibilità di azione sindacale.

La realtà è che quando un'organizzazione è forte e potente, essa riesce sempre a far valere le proprie rivendicazioni attraverso azioni sindacali; e gli elettrici, essendo appunto uniti in una grande organizzazione, riescono con relativa facilità a porre i loro problemi. Esistono però anche le piccole organizzazioni: ad esempio quelle dei gasisti, o quelle delle piccole società elettriche.

Comunque, per quanto riguarda gli elettrici, debbo dire al collega Angelini che egli non è troppo ben informato sulle ultime fasi della loro lotta. Il malcontento era in effetti vivissimo, tanto che la loro organizzazione sindacale aderente alla C.G.I.L. aveva posto la questione, nelle ultime trattative svoltesi con i rappresentanti dei datori di lavoro, come uno dei punti basilari. È vero, infatti, che buona parte degli operai è passata nella categoria impiegatizia; ma è anche vero che non sono rimasti operai solo coloro i quali avevano il contratto a termine. Vi sono altri che sono rimasti tra gli operai, come i guardiafili e diversi altri ancora.

Quanto ai calcoli sottopostici dal collega Di Grazia, io non so dove e quando egli abbia reperito le sue informazioni. Se esse sono di data recente, ciò vuol dire che i dirigenti delle aziende elettriche hanno voluto scientemente ingannarlo.

D I G R A Z I A , *relatore*. Ma noi teniamo conto dell'onere solo fino ad un certo punto. Del resto mi sembra di aver chiaramente specificato che non mi basavo sulla opposizione dei datori di lavoro, per le mie conclusioni.

F I O R E . Io ho sentito affermare che i maggiori oneri avrebbero contribuito a fare aumentare le tariffe elettriche, con danno del consumatore.

Desidero comunque che rimanga ben chiaro che la mia insistenza sul disegno di legge non riguarda tanto gli elettrici, poichè questi, con l'accordo sindacale del 17 aprile 1962, hanno stabilito assieme alle organizzazioni padronali un'indennità commisurata ai trenta trentesimi dell'ultima retribuzione per gli impiegati (il che non costituisce una novità, ripetendo il disposto della legge Rubinacci) ed ai 22 trentesimi per gli operai, con successivi aumenti a 23, 25, 27, fino a raggiungere i 30 trentesimi entro il 1967. Perciò, come ho detto, la questione più importante è quella delle categorie minori, che non hanno la forza di imporsi ai datori di

lavoro; e di questo ritengo che il Parlamento debba tener conto, perchè non bisogna dimenticare che la famosa legge *erga omnes* fu emanata per assicurare i minimi salariali, e non sarebbe stata necessaria se le organizzazioni sindacali fossero state talmente forti da imporsi ai datori di lavoro.

Noi tutti sappiamo che in alcune zone depresse, non solo dell'Italia meridionale, ma anche del Nord, non vi era alcun rispetto dei minimi salariali; ciò per un complesso di ragioni, prima tra le quali la forte disoccupazione. Il Parlamento, ad un certo momento, ha risolto il problema imponendo salari minimi validi in sede nazionale. Nello stesso spirito di difesa delle organizzazioni e delle categorie minori va dunque inteso il mio disegno di legge.

Dichiaro comunque di accettare la proposta di rinvio avanzata dal collega Pezzini, allo scopo di ottenere i pareri delle altre Commissioni competenti.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro è contrario al disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore, e non tanto per le considerazioni, sia pure obiettive e pertinenti, del relatore, sulla entità dell'onere finanziario che deriverebbe ai datori di lavoro, nè per il numero degli eventuali soggetti che verrebbero a fruire dei miglioramenti proposti: questi costituiscono, per noi, aspetti secondari del problema. A nostro avviso, piuttosto, si prospetta una questione di principio, sulla quale invito gli onorevoli componenti la Commissione a meditare e che, del resto, è già stata posta in evidenza da coloro che sono intervenuti nella discussione: è, cioè, opportuno che il potere legislativo intervenga, sostituendosi alla dinamica contrattuale delle parti, a disciplinare particolari settori del vastissimo, complesso e svariatissimo mondo del lavoro? Noi riteniamo di no, perchè pensiamo che meglio siano legittimati ad intervenire nell'esame di simili problemi gli organismi sindacali, i quali, appunto, con maggiore prontezza, sensibilità e, soprattutto, con maggiore aderenza alle molteplici situazioni obiettive che si manifestano nei singoli settori e nelle singole aziende, possono far valere i legittimi diritti dei lavoratori, operai o impiegati. Mi sembra che il problema di fondo impostato dal disegno di legge di cui ci stiamo occupando sia quello che ho esposto, e che, pertanto, si svuotino di efficacia le considerazioni dei senatori Fiore e Simonucci, i quali hanno sostenuto che il provvedimento verrebbe a porre rimedio ad una ingiustizia: tesi che, a mio avviso, non soltanto non regge ad un esame obiettivo della situazione, ma, anzi, se tradotta in pratica, aprirebbe una frana legislativa, per l'inevitabile susseguirsi di altri disegni di legge, determinati dalla pretesa di sanare ulteriori sperequazioni tra un settore e l'altro, tra una categoria e l'altra, tra un gruppo di lavoratori e un altro.

Non si invoca a proposito, secondo me, il precedente della legge proposta dall'onorevole Rubinacci, in quanto nel campo del rapporto d'impiego privato esisteva già una disciplina legislativa, quella derivante dalla legge n. 1825 del 1924, mentre per gli operai non sussisteva tale precedente. Si può quindi affermare che l'onorevole Rubinacci è intervenuto, con la sua iniziativa, per ristabilire un rapporto di giustizia inerente alla diversa qualità delle prestazioni degli operai e degli impiegati, ovviamente con una differenza anche nel trattamento di fine lavoro. Riaprire oggi tale problema significherebbe nient'altro che riportare la confusione in un settore che invece ha finalmente trovato un'equa stabilizzazione.

Sono queste le considerazioni di indole generale e di principio alle quali il Ministero del lavoro ritiene di attenersi e a motivo delle quali esprime parere contrario all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore. Se il parere delle Commissioni alle quali il provvedimento è sottoposto in sede consultiva o se altri elementi che ora non ci sono noti saranno tali da giustificare una revisione dell'atteggiamento assunto dal Ministero del lavoro, nulla osterà a che il parere negativo oggi espresso possa essere modificato, in quanto il Ministero non agisce per partito preso o per prevenzioni di alcun genere. Con gli elementi di cui oggi è in possesso, peraltro, il Mini-

stero stesso non può che ribadire il suo parere negativo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilito che, in accoglimento della proposta del senatore Pezzini, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi: « Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (1737)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi: « Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, numero 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella richiesta di cui all'articolo 13 della presente legge sia che si tratti di richiesta numerica, sia che si tratti di richiesta nominativa, il richiedente deve indicare nominativamente con la relativa qualifica i lavoratori licenziati per riduzione del personale entro l'anno precedente alla richiesta stessa ».

Z A N E , *relatore*. Agli inizi della prima legislatura, quando fu discusso il disegno di legge recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, poi divenuto la legge 29 aprile 1949, n. 264, la 10ª Commissione del Senato introdusse all'articolo 15 un comma aggiuntivo rispetto al testo del Governo: esso disponeva che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale avessero la precedenza in caso di nuove assunzioni, presso la medesima azienda, entro un anno dal licenziamento. Col disegno di legge che oggi esaminiamo, il senatore Banfi propone un'ulteriore aggiunta all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A questo punto è il caso di chiedersi quali furono i motivi che indussero, nel 1949, il Senato a introdurre nel testo governativo l'ultimo comma dell'articolo 15. Ciò fu fatto allo scopo di limitare, se non eliminare, ogni possibilità di discriminazione fra lavoratori e lavoratori in caso di licenziamento per riduzione di personale, e, quindi, di evitare licenziamenti non giustificati da effettive esigenze produttive dell'azienda. Il provvedimento era dunque rivolto a quelle aziende che avevano adottato e continuavano ad adottare provvedimenti che, purtroppo, allora erano all'ordine del giorno, mentre oggi, fortunatamente, la situazione è profondamente modificata.

Quali sono ora i motivi che inducono il senatore Banfi a proporre l'ulteriore aggiunta all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264? In pratica, sarebbe risultato che le norme contenute nel citato articolo 15 non abbiano avuto applicazione, soprattutto perchè gli Uffici del lavoro non sarebbero in grado di tenere uno schedario dei lavoratori licenziati dalle varie aziende per riduzione di personale; nè i lavoratori licenziati avrebbero la possibilità di controllare se le aziende presso cui prestavano la loro opera avanzino, entro l'anno dal loro licenziamento, richieste numeriche o nominative di nuovo personale.

Inoltre mi chiedo: sussistono tuttora le condizioni che indussero il legislatore ad introdurre, nel testo governativo, l'ultimo comma attuale dell'articolo 15? In effetti la situazione si è, da allora, profondamente modificata e non si può più affermare che esistano le condizioni del 1948 e del 1949 in materia di licenziamenti. Peraltro, il presentatore del provvedimento di cui ci stiamo occupando mi ha detto risultargli che nella Italia meridinale, e in particolare nelle aziende edili, la norma sulla riassunzione non è rispettata. Per l'esperienza mia in materia,

posso affermare che in alta Italia la disposizione è generalmente rispettata: in presenza di richieste di nuove assunzioni da parte di aziende, cioè, gli Uffici del lavoro si fanno carico di accertare se quelle stesse aziende abbiano proceduto a licenziamenti entro l'anno precedente. E mi risulta che in non pochi casi le aziende sono state sollecitate a riassumere, prima di ogni altro, i lavoratori che le aziende stesse avevano licenziati.

Comunque — e del resto lo rileva la stessa relazione del senatore Banfi — si tratta di colmare una lacuna normativa che ha dato luogo ad inconvenienti, in quanto non sono stati forniti agli uffici di collocamento i mezzi pratici per attuare il disposto dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Peraltro, lo stesso senatore Banfi si è posto la domanda se non fosse sufficiente, per raggiungere lo scopo, una circolare ministeriale contenente istruzioni adeguate per gli Uffici del lavoro; ma il senatore Banfi ritiene che, trattandosi d'imporre ai datori di lavoro l'obbligo di presentare l'elenco dei lavoratori licenziati entro l'anno precedente, deve intervenire una norma di legge.

Personalmente, visto che il provvedimento non innova nè interpreta, penso che basterebbe una circolare ministeriale. Anche perchè, pur concordando sulla sostanza del progetto, ricordo a me stesso quanto il Ministro Sullo affermò nella nostra Commissione, discutendosi le nuove norme sui collocatori comunali. In quella circostanza — se ben ricordo — il Ministro del lavoro annunciò la presentazione di un disegno di legge destinato a riordinare completamente la materia del collocamento, trattandosi di un settore regolato da disposizioni legislative oramai superate. Pertanto, se quella comunicazione del Ministro Sullo è ancora valida — e a questo proposito chiedo notizie all'onorevole Sottosegretario qui presente — mi domando se valga effettivamente la pena di addentrarci, sia pure con una cosiddetta leggina, in un campo destinato ad essere riesaminato e riordinato con ben maggiore ampiezza. Riconosco che il provvedimento proposto dal senatore Banfi può essere utile almeno per quella parte della Italia meridionale ove la norma dell'articolo 15 non ha trovato applicazione; penso tuttavia che forse si potrebbe invitare intanto il Ministero del lavoro a diramare una circolare e, qualora questa non ottenesse l'effetto voluto, intervenire allora per via legislativa.

Mi rimetto comunque a quanto vorranno consigliare gli onorevoli colleghi nei loro interventi, lieto se verrò convinto che sia opportuno approvare il disegno di legge.

D I P R I S C O . Parlando a nome del senatore Banfi, debbo far presente che il problema sollevato nel disegno di legge esiste effettivamente, e non solo nell'Italia meridionale ma anche in quella settentrionale: a questo proposito basterebbe considerare la situazione del settore edilizio, soggetto a variazioni stazionali. Si tratta, come lo stesso presentatore precisa nella sua relazione, di un disegno di legge che detta una norma applicativa di un legge in vigore, in quanto pone a carico delle aziende il solo onere di accompagnare l'eventuale richiesta di nuove assunzioni con un elenco dei lavoratori licenziati, per riduzione di personale, entro l'anno precedente alla richiesta stessa. Questo perchè gl'Ispettorati e gli Uffici del lavoro, per quanto possano essere diligenti, si trovano nella materiale impossibilità di ricordare tutta la storia di un'azienda, e in particolare il numero e i nomi dei lavoratori licenziati negli ultimi dodici mesi. È vero che le condizioni di carattere generale sono mutate dal 1948 ad oggi, e che i licenziamenti non hanno più la frequenza di allora; tuttavia, tenuto conto che è in vigore una legge sul collocamento, la quale per motivi vari non ha avuto e non ha adeguata applicazione, ritengo che non costituisca un grosso problema approvare un disegno di legge, che non comporta alcun onere ma tende a colmare una lacuna e a ripristinare in tutto il Paese l'applicazione della legge.

Questi i motivi per i quali, a nome del presentatore, insistiamo affinchè il disegno di legge in esame sia approvato.

S I B I L L E . Un'osservazione marginale: i Ministeri diramano già troppe circola-

ri perchè sia necessario che noi parlamentari li invitiamo a redigerne altre, a complicazione di quel tanto di legislazione che riusciamo a creare.

P E Z Z I N I . Dopo l'esposizione, come al solito ricca di dati e assai chiara, del relatore, il problema non necessita di ulteriori illustrazioni. Le perplessità del senatore Zane, in sostanza, nascono da due ordini di considerazioni: in primo luogo egli pensa che la soluzione potrebbe forse essere trovata senza far ricorso ad uno strumento legislativo, attraverso una semplice circolare ministeriale; in secondo luogo il relatore, ottimista e fiducioso, ritiene che ci troviamo alla vigilia di una riforma completa e adeguata dell'intera materia del collocamento. A mio avviso, invece, una semplice circolare non basta. In secondo luogo, è vero che il Ministro Sullo ha annunciato essere allo studio la riforma del collocamento, problema che ha già fatto oggetto, per il Ministero, di esame accurato, espresso tra l'altro in una conferenza triangolare; vi è già, quindi, del materiale pronto, che necessita però di ulteriore elaborazione prima di poter essere tradotto in uno strumento legislativo; e noi non possiamo aspettare, visto che nella migliore delle ipotesi, della riforma si parlerà nella prossima legislatura. Pertanto, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

S I M O N U C C I . Anche noi esprimiamo il nostro parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento, per i motivi esposti dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione nonchè dallo stesso relatore. D'altro canto c'è da chiedersi: può recare qualche danno la norma che si intende approvare? No certamente, in quanto tende soltanto ad assicurare l'applicazione di un articolo di legge che fino ad oggi non ha avuto pratica attuazione in una vasta zona del nostro territorio nazionale. La possibilità di ottenere tale risultato attraverso una semplice circolare ministeriale ci persuade pochissimo. Pertanto noi siamo dell'avviso che sia necessario approvare il disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi, chè solo in tale modo sarà possibile assicurare una rigorosa applicazione dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

D E B O S I O . Il senatore Sibille ha dichiarato di essere preoccupato per l'eccessivo numero delle circolari ministeriali; per parte mia sono preoccupato per l'eccessivo numero delle leggi. A mio avviso, il problema impostato dal provvedimento del senatore Banfi potrebbe benissimo essere risolto con una circolare ministeriale, anche perchè gli Uffici del lavoro non si trovano più, oggi, nelle condizioni del 1948, ma sono bene organizzati e si può avere fiducia nella loro opera. Mi sembra sufficiente una circolare ministeriale, oltre tutto perchè non è esatto che, con tale mezzo, non si possa far sorgere un obbligo per un determinato settore come, nel caso specifico, per i datori di lavoro.

In base ad una precisa circolare ministeriale, gli Uffici del lavoro applicherebbero le disposizioni dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel senso indicato dalla medesima. E sarebbe mancanza ingiustificata di fiducia verso gli Uffici del lavoro il supporre che essi non agirebbero in tal modo. Perciò ritengo inutile il presente disegno di legge e dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi mira a colmare una lacuna che evidentemente esiste nell'attuale legislazione sul collocamento e, quindi, mi pare opportunamente presentato. Vero è che possono sorgere delle perplessità, come quelle di cui si è fatto diligente portavoce l'onorevole relatore, in quanto è profondamente cambiata la situazione economico-sociale del nostro Paese rispetto al 1948 e in quanto è a tutti noto che gli Uffici di collocamento non sono più angustiati dal problema della ressa dei disoccupati che chiedono lavoro. Peraltro, a mio avviso, tali perplessità si possono e si debbono superare, anche perchè la speranza espressa dal senatore Zane, di un'imminente revisione della legge sul collocamento, mi

sembra un po' troppo ottimistica. Come ha specificato il senatore Pezzini, il Ministero del lavoro sta studiando il problema per mezzo di una speciale commissione, ma ritengo che per arrivare all'auspicata soluzione occorrerà ancora del tempo. Ecco perchè sono favorevole all'approvazione del disegno di legge del senatore Banfi, il quale tende ad assicurare una migliore tutela dei lavoratori. Anche se la disposizione dovesse servire a proteggere un esiguo numero di lavoratori, penso che essa meriterebbe la nostra approvazione.

Piuttosto, il Ministero giudica che la norma sarebbe più efficace se fosse accompagnata da una sanzione nei confronti dei contravventori alla disciplina dell'articolo 15.

Per tale motivo mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione un nuovo testo del disegno di legge, che nella prima parte differisce solo formalmente da quello del senatore Banfi, mentre nella seconda introduce una sanzione di natura civilistica a carico dei datori di lavoro in caso di mancata applicazione. Esso è il seguente:

« A tal fine, i datori di lavoro debbono dichiarare, all'atto della presentazione delle richieste sia nominative che numeriche, se vi siano stati entro l'anno precedente lavoratori licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche. Il datore di lavoro che si sottrae all'obbligo di riassunzione di cui sopra, rilasciando false o incomplete attestazioni, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore cui spettava il diritto di precedenza ».

P E Z Z I N I . Sono perplesso sull'opportunità di una sanzione di natura civilistica.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se il fatto commesso dal datore di lavoro rivestisse gli estremi del reato, esso sarebbe sottoposto alle normali sanzioni previste dalla legge penale. La norma proposta dal testo ministeriale riguarda soltanto l'aspetto civilistico del problema.

D E B O S I O . Stabilire, per il caso di specie, una norma di carattere penale sarebbe inutile, perchè già l'articolo 27 della legge n. 264 del 1949 prevede per i trasgressori un'ammenda da 500 a 20.000 lire e, se vi è scopo di lucro, l'arresto fino a 3 mesi. Che si vuole di più?

Quanto al danno civile, si sa benissimo che il danneggiato ha la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'inadempiente. Che bisogno c'è di inserire un'apposita norma nel disegno di legge in discussione?

P E Z Z I N I . Per la verità, l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 non stabilisce alcuna sanzione per i contravventori alla norma che stiamo esaminando; ma soltanto per chi esercita la mediazione o per i datori di lavoro che non comunicano entro i termini prescritti dall'articolo 21 la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. Tuttavia mi richiamo alla affermazione fatta in precedenza dal senatore De Bosio, per contestare che sia possibile affermare un obbligo per i datori di lavoro mediante una circolare ministeriale. Credo che la migliore soluzione del problema sia quella di fare riferimento, nel disegno di legge in esame, all'articolo 27 della legge del 1949, aggiungendo una norma specifica che punisca la violazione dell'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Una norma di natura penale o civilistica?

P E Z Z I N I . Direi una norma da adeguare alle altre disposizioni penali.

P R E S I D E N T E . Come avvocato vorrei rilevare che un'eventuale causa civile si ridurrebbe praticamente a zero e che, semmai, sarebbe più saggia e funzionale una norma penale, la quale comporta un'applicazione più rapida e sicura. D'altro canto, penso che sarebbe il primo caso, questo, nel quale s'introdurrebbe in una legge speciale il concetto del diritto al risarcimento del danno civile.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È certo che l'obbligo del risarcimento del danno rientra nei principi generali del diritto; tuttavia le osservazioni del senatore Pezzini mi sembrano opportune e convincenti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pezzini si è riferito a sanzioni penali, su cui potremmo essere d'accordo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A maggior ragione dalle sanzioni penali trarrebbe origine la sanzione civile.

V A R A L D O . Desidero rilevare che volendo introdurre una sanzione, occorrerebbe sentire il parere della Commissione di giustizia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non insisto sulla mia proposta di emendamento.

P E Z Z I N I . Faccio mio l'emendamento già proposto e ora ritirato dal rappresentante del Governo, almeno per quanto riguarda la prima parte, alla quale aggiungerei un riferimento all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

N E G R I . Mi pare che il testo proposto dal Ministero, pur se ha carattere innovativo, in quanto per la prima volta introdurrebbe in una legge il concetto del diritto al risarcimento civile del danno, sia quanto mai opportuno, poichè — se è talvolta facile perseguire in sede penale il piccolo datore di lavoro — è difficile aggredire i grossi complessi, i quali scartano sempre l'esistenza del dolo e si rifanno ad un semplice errore di un dipendente, per cui il procedimento penale diventa veramente una vana ricerca di responsabilità, la rincorsa di un topo che va a finire sotto la credenza e non si trova mai. Se introduciamo invece il concetto del diritto al risarcimento in sede civile, raggiungiamo veramente lo scopo che ci proponiamo.

È vero, infatti, che si giunge più rapidamente alla soluzione in sede penale, ma è anche vero che, in casi simili a quelli da noi esaminati, non è facile arrivare alla individuazione del responsabile. Pertanto, molto saggiamente a mio avviso si introdurrebbe il principio del diritto al risarcimento civile; e nulla di male se ciò avviene con carattere innovatore, perchè come legislatori dobbiamo preoccuparci di sancire norme efficaci, senza timore anche se si tratti di norme nuove. Purtroppo, nei confronti degli americani e dei russi, noi siamo sempre svantaggiati dalla paura di fare qualcosa di nuovo: i venti secoli della nostra esperienza giuridica, invece di costituire uno stimolo, rappresentano un freno alla attività legislativa, per cui in Parlamento ci riduciamo spesso ad essere piuttosto interpreti che creatori di leggi. Pertanto mi dichiaro favorevolissimo alla introduzione del nuovo concetto nel disegno di legge in esame.

D E B O S I O . Ho ascoltato la esposizione di carattere giuridico del senatore Negri, ritengo tuttavia di doverlo richiamare alla norma generale che stabilisce, per qualsiasi fatto che viola un diritto, il risarcimento del danno. E che in questa legge si venga a ripetere ciò che è universalmente sancito, significherebbe dare la prova che non conosciamo i princìpi fondamentali del diritto.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di osservare che qui si tratta di contravvenzione: in ogni caso la sanzione è prevista dall'articolo 16 del Codice penale.

Z A N E , *relatore.* Debbo rilevare che la discussione si è molto ampliata, superando di gran lunga i modestissimi limiti del disegno di legge, il quale tende praticamente, come ho già detto, a rendere applicabile la norma contenuta nell'articolo 15 della legge del 1949. Ora si vorrebbero addirittura introdurre delle sanzioni penali o civili.

È bene quindi ricondurre la questione nei suoi termini, ed approvare il provvedimento senza apportarvi alcuna aggiunta.

P E Z Z I N I . Per ragioni di forma, proporrei che l'articolo unico del disegno di legge fosse sostituito dal seguente:

« All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

" A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche " ».

Quanto al rendere la norma efficace mediante una sanzione civile, concordo col collega De Bosio e con l'onorevole Presidente. Non mi sembra necessario affermare con un'apposita disposizione il principio giuridico già implicito del risarcimento del danno. Insisterei invece perchè, analogamente a quanto è disposto nell'articolo 27 della legge del 1949 per la inosservanza di alcune norme in essa contenute, anche per la contravvenzione alla norma in esame fosse comminata una sanzione penale.

D E B O S I O . A questo proposito desidero richiamare l'attenzione del senatore Pezzini su due circostanze.

Anzitutto, nell'articolo 15 della legge numero 264 non viene prevista alcuna sanzione penale, per cui noi, introducendo tale disposizione, verremmo a modificare sostanzialmente questo articolo. In secondo luogo, il senatore Pezzini mi insegna che nell'ordinamento giuridico esiste la cosiddetta « norma in bianco »: tutte le norme di carattere contravvenzionale che non prevedono un'espressa sanzione sono soggette al disposto di carattere generale del Codice penale, che stabilisce per tali ipotesi la sanzione.

Ripeto quindi che mi sembra non sia il caso di fissare una pena apposita per questa ipotesi così secondaria.

Oltretutto l'introduzione di una norma di carattere penale imporrebbe un rinvio della discussione per richiedere il parere della Commissione di giustizia.

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi di voler riflettere. È proprio necessario modificare la legge del 1949, o non basterebbe una semplice circolare?

D I P R I S C O . Noi concordiamo con l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale ha affermato che la legge è necessaria.

B I T O S S I . Quando si discusse la legge n. 264 del 1949, fu introdotto un emendamento, proposto da me e accettato dall'allora Ministro del lavoro onorevole Fanfani, che riportava quanto era stabilito nel testo di un accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e individuali. Di fatto è avvenuto che, quando le organizzazioni sindacali hanno fatto ricorso agli uffici di collocamento per notificare l'avvenuto licenziamento, da parte di una ditta, di dieci o quindici operai specializzati, si sono sentite rispondere che, non esistendo una norma precisa per cui la ditta avesse l'obbligo di notificare i nominativi, non vi era modo di intervenire.

A mio avviso il provvedimento va quindi approvato senza modifiche, per colmare la lacuna che noi stessi lasciammo nella legge originale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Mi è stato presentato un solo emendamento, da parte del senatore Pezzini, il quale propone di sostituire l'articolo unico del disegno di legge col seguente:

« All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

" A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, di-

pendenti licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche " ».

D E B O S I O . Confermo che mi asterrò dal voto.

D I G R A Z I A . Dichiaro anch'io di astenermi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto in votazione il nuovo testo del disegno di legge proposto dal senatore Pezzini.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari